



N. 115 - luglio 2019

A.S. 1187 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

Contenuto

Il disegno di legge n. 1187, di iniziativa del sen. Romeo e altri, prevede l'istituzione di una **Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare** che accolgono minori, nonché disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. Nel merito la proposta si compone di 10 articoli, ripartiti in due Capi.

Il Capo I

Il **Capo I** del disegno di legge (**articoli da 1 a 7**) istituisce una Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, disciplinandone le funzioni e le competenze.

Più nel dettaglio l'**articolo 1** istituisce una **Commissione parlamentare d'inchiesta** sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Tale Commissione è chiamata a completare i propri lavori **entro la fine della XVIII legislatura** e a presentare, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la relazione conclusiva della sua attività di indagine. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione può inoltre riferire alle Camere "ogniquale volta ne ravvisi la necessità".

L'**articolo 2** disciplina la **composizione** della Commissione prevedendo, in particolare, che:

- la Commissione è composta da **20 senatori e 20 deputati**, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento). Nella designazione dei componenti si deve tenere conto anche "della specificità dei compiti assegnati alla Commissione" (**comma 1**);
- la Commissione deve essere rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i propri componenti possono essere confermati (**comma 2**);

- essa elegge il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi 4¹ e 5². Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza (**comma 3**). Le norme dettate dai ricordati commi 4 e 5 si applicano anche alle **elezioni suppletive (comma 6)**.

I **compiti** della Commissione sono puntualmente indicati nell'**articolo 3**.

In particolare la Commissione è chiamata a:

- **verificare lo stato** e l'andamento **delle comunità di tipo familiare** che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento (**lett. a**);
- **verificare** il rispetto dei **requisiti minimi strutturali e organizzativi** prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308](#), nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori (**lett. b**);
- **effettuare controlli**, anche a campione, **sull'utilizzo delle risorse pubbliche** destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale (**lett. c**);
- **valutare se** nella legislazione vigente **sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere** ed essere educato **nella propria famiglia** e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale (**lett. d**);
- **verificare il rispetto della [circolare n. 18/VA/2018](#)** (*Criteria per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022*), adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private (**lett. e**).

¹ Il comma 4 prevede che "L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età".

² Il comma 5 prevede che "La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4".

È opportuno ricordare che la [legge 8 marzo 2019, n. 21](#), all'articolo 2, nell'individuare le competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", attribuisce alla istituenda bicamerale il compito di formulare proposte in ordine: "a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori".

L'articolo 4 disciplina l'**attività di indagine** della Commissione.

Il **comma 1** prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli **stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria**

Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'[art. 141, comma 2](#), del Regolamento della Camera. Analogamente, l'[art. 162, comma 5](#), del Regolamento del Senato recita: "I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell'autorità giudiziaria".

Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I **poteri coercitivi** che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente **limitati alla fase "istruttoria"**, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Con riferimento al profilo delle **testimonianze** davanti alla Commissione, il **comma 2** dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti)³ a 372 (Falsa testimonianza)⁴ del codice penale.

Gli articoli precedentemente menzionati rientrano nel Capo I del Titolo III del Libro II del codice, relativo ai delitti contro l'attività giudiziaria.

La disposizione (**comma 3**) specifica poi che alla Commissione - limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza - non può essere opposto il segreto d'ufficio né quello professionale o bancario. È sempre opponibile, invece, il segreto tra difensore e parte processuale. Per il **segreto di Stato** si applica quanto previsto dalla [legge 3 agosto 2007, n. 124](#) (recante la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto).

Il **comma 4** disciplina il caso in cui gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta: in questi casi detto segreto non può essere opposto alla Commissione. La disposizione (**comma 5**) esclude che la Commissione possa adottare provvedimenti che restrin-gano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'art. 133 c.p.p.

³ Art. 366 c.p. *Rifiuto di uffici legalmente dovuti*.

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

⁴ Art. 372 c.p. *Falsa testimonianza*

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'**articolo 5** prevede, inoltre, la **possibilità** per la Commissione **di acquisire** copie di **atti e documenti** (*per il regime degli atti si veda l'articolo 4*):

- relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti;
- relativi a indagini e inchiesta parlamentari anche se coperti dal segreto.

Si prevede contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quanto gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto.

La disposizione disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un **decreto motivato** da parte **dell'autorità giudiziaria** qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'**articolo 6** reca disposizioni in merito all'**obbligo del segreto**. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti:

- i membri della Commissione,
- il personale addetto alla Commissione,
- ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (**comma 1**).

Nei casi di **violazione del segreto** trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 326 c.p.⁵ (**comma 2**). La disposizione codicistica è, altresì, richiamata al **comma 3**, laddove si prevede la punizione della diffusione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'**articolo 7, comma 1**, demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito **regolamento interno**, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori e al quale ciascun componente può proporre modifiche

Con riferimento all'organizzazione interna, sempre **l'articolo 7** stabilisce che la Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti sulla base del regolamento interno (**comma 2**).

Il **comma 3** disciplina poi la **pubblicità delle sedute**, precisando che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione non disponga diversamente.

Nello svolgimento della propria attività la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo. La Commissione può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni

⁵ Art. 326. c.p. *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.*

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni

all'amministrazione dello Stato. La determinazione del numero massimo di collaborazioni delle quali può avvalersi la Commissione è demandata al Regolamento interno.

Relativamente alle **spese** per il funzionamento della Commissione, è stabilito un **limite di spesa pari a 50.000 euro per il 2019 e di 150.000 euro per ciascuno dei successivi anni**. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (**comma 6**).

Il Capo II

L'articolo 8 reca, aggiungendo ulteriori periodi all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), disposizioni in materia di **incompatibilità dei giudici onorari minorili**.

Il **Tribunale per i Minorenni** è un organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (detti anche "**giudici togati**") e da **giudici onorari**, che sono degli esperti nominati dal Consiglio Superiore della magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile.

Sono presenti attualmente le seguenti professionalità: psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori.

Il Tribunale decide con collegi composti da quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo. Ciascuno di questi quattro giudici dispone di un voto, e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente.

Le **competenze** del Tribunale per i minorenni si dividono in competenza civile, competenza penale e competenza amministrativa.

In particolare la competenza nel **settore civile** riguarda interventi in materia di potestà dei genitori sul figlio. Il Tribunale, quando ricorrono i presupposti di legge, può limitare la potestà dei genitori e nei casi più gravi toglierla; può impartire prescrizioni, affidare il figlio all'uno o all'altro genitore oppure affidarlo a parenti o a un servizio sociale. Quando un bambino in famiglia è trascurato o maltrattato il tribunale può disporre misure di vigilanza e di sostegno da parte dei servizi sociali, oppure collocarlo in affidamento familiare anche contro la volontà dei genitori, regolando i loro rapporti con lui. Quando risulta che un bambino è abbandonato, il tribunale deve dichiararlo adottabile e provvedere alla sua adozione.

Per quanto riguarda le **incompatibilità** è necessario ricordare che la circolare del CSM del 2018, all'articolo 7⁶, ha già previsto una serie di circostanze ostative all'esercizio della funzione di giudice onorario minorile.

⁶ **Articolo 7 -Incompatibilità** 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile: a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose; c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici. 2. Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dall'articolo 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di imparzialità. 4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi dall'esercizio della professione davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. 5. Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni

I nuovi periodi - ampliando in concreto le cause di incompatibilità - prevedono che **non possono esercitare le funzioni di giudice** onorario minorile coloro che:

- rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria;
- partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono;
- svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche o private;
- hanno coniuge o convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affidamento.

Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

L'articolo 9 modifica la legge 4 maggio 1984, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

In particolare la **lettera a)** del comma 1 interviene sull'articolo 2 della legge n. 184 in materia di **affidamento di minori**, prevedendo che nei casi di affidamento in istituto i relativi provvedimenti devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia. Continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 della legge n. 184.

in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.6. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.7. Non si estendono ai giudici onorari minorili le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario. Tuttavia i Presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, del giudice onorario minorile con altri giudici onorari, sia del Tribunale che della sezione della Corte d'appello, e con magistrati togati operanti in detti uffici nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte del giudice onorario o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.8. Se il giudice onorario minorile svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, il giudice onorario minorile non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari. 9. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni. 10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile. 11. Spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario interessato fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

L'articolo 2 della legge n. 184 prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1⁷, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Nel caso in cui tale affidamento non è possibile è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. Il comma 3 dell'articolo 2 (richiamato dal disegno di legge) prevede che in caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3⁸. La disposizione prevede inoltre che le Regioni ordinarie, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato; le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

La **lettera b)** del comma 1 interviene invece sull'articolo 15 della legge n. 184. Tale disposizione prevede che a conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dalla legge, ove risulti la situazione di abbandono, lo **stato di adottabilità del minore** è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

- i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo (**lett.a**);
- l'audizione dei genitori e dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi (**lett.b**);
- le prescrizioni impartite⁹ dal presidente del tribunale per i minorenni o dal giudice delegato sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole (**lett.c**).

Il disegno di legge interviene sulla lettera c) dell'articolo 15, escludendo che lo stato di adottabilità debba essere dichiarato anche nel caso in cui "è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole".

In proposito la relazione illustrativa del disegno di legge precisa: "Tale previsione, che aggiunge alla mancanza di un'adeguata assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti – quale originario presupposto per la dichiarazione di adottabilità – siffatta ulteriore verifica, incide sulla durata dei

⁷ **Articolo 1** - 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

⁸ Si veda la nota n. 7

⁹ Si tratta delle prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia

relativi giudizi, favorendo l'impugnazione delle decisioni assunte in primo grado, considerata l'estrema difficoltà di fornire prove oggettive sia in merito all'irrecuperabilità o meno delle capacità genitoriali, sia con riferimento all'individuazione dei tempi «ragionevoli». Inoltre tale valutazione ... sembra avere spostato, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, l'attenzione dalla situazione del minore di età a quella dei genitori, tenuto conto che la ragionevolezza dei tempi di recupero appare collegata alla condizione dei genitori e non alla incidenza di quel rapporto genitoriale sullo sviluppo psico-fisico del minore, evocandosi così una concezione «sanzionatoria» dell'adozione rispetto ai genitori che sembrava superata".

L'articolo 10, comma 1, del disegno di legge, infine, reca disposizioni in materia di **standard minimi, costi e trasparenza** delle comunità familiari che accolgono minori

Più nel dettaglio la disposizione demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge - su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di:

- linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo;
- criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il comma 2 dell'articolo 10 precisa che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ultima nota breve:

Prostituzione: una legge francese al vaglio del giudice costituzionale (n. 114 - luglio 2019)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it